

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'Associazione "LABOR APS" PER MODIFICA STATUTO SOCIALE

VERBALE N. 23 DEL 1 /07/2023



In data 01 LUGLIO 2023 alle ore 21 presso la sede legale dell'Associazione LABOR APS "Via San Salvatore 13" sita in Rimini, n.13, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo di sms il giorno 22/06/2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:

- Alex Crescentini (Presidente);

- Michele Malavolta (Vicepresidente)

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Alex Crescentini il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Michele Malavolta che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Il consiglio Direttivo infatti, ha ritenuto che la nostra Associazione, in base ai nuovi requisiti per l'iscrizione al Registro Unico nazionale (RUNTS), debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statuario per renderlo più rispondente ai requisiti, sempre comunque nel rispetto delle attività culturali svolte dall'Associazione.

Vengono elencate le modifiche che si andranno ad attuare per la normativa vigente:

Art. 4: prevede che abbiamo diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale, mentre prevede che ai soci minorenni possa essere chiesto solo un voto consultivo oppure possa essere richiesto l'esercizio del diritto di voto attraverso il genitore.

Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare. Infatti, il

minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve

ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Pertanto, il diritto di voto deliberativo in capo al minore (esercitato attraverso il proprio genitore) deve essere sempre garantito e non subordinato ad una richiesta del socio o dell'Associazione.

Art. 20: non sono previsti quorum rafforzati per l'Assemblea che delibera modifiche allo Statuto.

Sul punto si richiama la Circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro, dove si sottolinea che, in virtù del principio democratico, l'approvazione delle modifiche dello statuto deve essere raggiunta con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo assembleare più elevato di quello ordinario. È necessario integrare lo statuto.

Art. 31: La clausola statutaria in materia di scioglimento dell'Associazione non è conforme al dettato normativo. Infatti, lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto (cfr. art. 21, III comma, c.c. e sent. Cass. Civ. n. 1408/1993). Inoltre, anche in questo caso deve essere garantito il diritto di voto ai soci minorenni che lo eserciteranno per mezzo del genitore.

SI DELIBERA

Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che

registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 23:30.

FIRMA (del presidente)

Crescentini Alex

FIRMA (SEGRETARIO)

Micheli Alex

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

il 17 LUG. 2023 al n. 1679 serie M

e riscossi euro con F24/F23 del ESSENTE



STATUTO ASSOCIAZIONE "LABOR APS"



DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1 L'Associazione "Labor APS", (di seguito denominata in breve "Associazione") associazione di promozione sociale costituita in data 29/07/2019 con sede legale in Rimini, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi, associazioni nazionali e reti associative a cui aderisce o si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del decreto 117) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del decreto 117;*

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del decreto 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

Nel concreto l'associazione intende svolgere tali attività attraverso il dedicare più volte a settimana interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; attraverso attività dedicate alla lettura: (scrittori che possano presentare il proprio libro, così come case editrici, le quali aiuteranno questo tipo di attività come modo di riunire i propri scrittori ed editori per passare del tempo insieme); attività dedicate a Film d'autore: (si andrà a documentare ogni film nello specifico scelto in base a temi ben precisi), corsi di musica, di scrittura, concerti, ecc.; attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e tutto quanto possa contribuire alla realizzazione di tali scopi.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Art. 3 Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.



Art. 4 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I SOCI

Art. 5 Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà essere dotato di una irrepreensibile condotta morale e civile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7 È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.6.



All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

L'Associazione mediante delibera di Consiglio Direttivo può stabilire di assumerne quale tessera dell'Associazione la tessera nazionale di un organismo nazionale, associazione nazionale o rete associativa a cui aderisce o si affilia.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato al tesseramento la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. Persistendo il diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 8 I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, i soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Art. 9 Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;

- 
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10 La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art. 12 Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.



Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote di iscrizione;
- dai contributi associativi;
- dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
- da elargizioni e donazioni;
- da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- da entrate da convenzioni;
- da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15 Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16 Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

È organo di garanzia: l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.

Art. 17 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, a norma dell'art. 24 del CTS, a cui devono essere invitati tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Il socio minorenni esercita il diritto di partecipazione e di voto all'Assemblee sociali mediante l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Art. 18 Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Comitato Territoriale.

Art. 19 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.



L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente un quarto degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dagli artt. 20 e 31 del presente Statuto.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e dovrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

Art. 20 Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà in ogni caso necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 21 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22 L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;

- 
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
 - delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
 - elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
 - nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
 - elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;
 - nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
 - approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20.
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera l'adesione a reti associative di secondo livello e ad organizzazioni di rappresentanza locale;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, a norma dell'art. 26 del CTS, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni



Art. 25 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 26 Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- determinare la quota associativa annuale da proporre all'assemblea e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Art. 27 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

La convocazione avviene di norma con comunicazione scritta tramite e-mail e, comunque, con modalità che consenta di verificare la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto di soli tre consiglieri occorre che siano tutti presenti per la validità della seduta.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.



In caso di prolungata assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 30 L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.